

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Le novità fiscali

La legge di Bilancio 2026

Zes unica, nuova comunicazione per la maggiorazione del 14,6%



**La percentuale
aggiuntiva
sarà vincolata
a non aver ottenuto
il bonus 5.0**

Credito d'imposta

L'istanza integrativa

Roberto Lenzi

La legge di Bilancio 2026 conferma la maggiorazione del 14,6189% in favore delle imprese che hanno validamente presentato all'agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa idonea a richiedere il credito d'imposta per le aree Zes. In virtù di tali risorse aggiuntive, l'agevolazione complessiva può arrivare fino al 75% del contributo richiesto. La medesima disposizione conferma che l'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa è riconosciuto a condizione che le imprese non abbiano ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione, il credito d'imposta previsto dalla Transizione 5.0.

Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore incentivo, le imprese sono tenute, pertanto, a presentare, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'agenzia delle Entrate nella quale dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0. Un provvedimento delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, definirà gli elementi informativi da indicare nella comunicazione.

Dalla formulazione dell'articolo di legge emerge che il divieto di cumulo opera in maniera automatica e generalizzata, incidendo sull'intero investimento agevolato e

non limitandosi alla sola componente eventualmente riconducibile alla misura 5.0. Si tratta di una previsione di particolare rilievo, che introduce un effetto restrittivo significativo e che, per impostazione, si discosta dall'evoluzione normativa più recente.

La disposizione si pone in controtendenza rispetto alla legge di bilancio 2025, la quale aveva espressamente ammesso il cumulo tra gli incentivi Zes e la Transizione 5.0 per le imprese che, sui medesimi investimenti, avevano attivato la relativa procedura, superando il precedente assetto normativo che prevedeva il divieto di cumulo.

In termini ricostruttivi, il quadro normativo può essere così sintetizzato: nel 2024, sugli stessi investimenti non era consentito il cumulo tra gli incentivi della Transizione 5.0 e quelli destinati alle aree Zes; la legge di Bilancio 2025 aveva invece introdotto la possibilità di cumulare le due misure; la legge di Bilancio 2026, infine, reintroduce il divieto di cumulo qualora le imprese intendano beneficiare della ulteriore maggiorazione del 14,6%, maggiorazione che consente di innalzare l'agevolazione complessiva fino al 75% dell'importo spettante.

Occorre prendere atto che tale impostazione opera nella fase conclusiva del processo di investimento. La scelta richiesta alle imprese non incide sulla fase di progettazione né su quella di realizzazione degli interventi, ma assume rilevanza esclusivamente a valle, quando gli investimenti risultano già effettuati e l'impresa è chiamata a individuare il regime agevolativo applicabile, effettuando solo successivamente una valutazione di convenienza.

Il meccanismo normativo introdotto dalla legge di Bilancio non consente di valorizzare in mo-

do distinto le diverse componenti del progetto di investimento, ma impone una scelta alternativa tra misure agevolate tra loro incompatibili, anche con riferimento a spese che non presentano alcuna sovrapposizione oggettiva. Ne consegue che l'accesso all'incentivo risulta subordinato a una valutazione comparativa effettuata ex post, su investimenti già realizzati, senza che sia possibile modularne il trattamento agevolativo in funzione della natura, della destinazione o delle caratteristiche delle singole voci di spesa.

Sarebbe opportuna una modifica normativa che permetta alle imprese di rinunciare almeno agli investimenti rientranti in 5.0 dichiarati nella comunicazione integrativa idonea a richiedere il credito d'imposta per le aree Zes, per consentire un minimo di elasticità.

La legge prevede inoltre che l'importo indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi in questione. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto per le imprese in aree Zes qualora sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

